

**Cass. Sez. III n. 21119 del 29 maggio 2007 (Ud. 12 apr. 2007) Pres. Lupo Est. Teresi Ric. Bentivoglio  
Acque. Nozione di acque reflue industriali**

L'art. 2, lettera h) del d. lgs. n. 152-1999, come modificato dal decreto legislativo n. 258-2000, (ora trasfuso nell'art. 74, comma 1 lettera h) del d. lgs. n. 152-2006) definisce "acque reflue industriali" qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilavamento. Il refluo deve essere considerato nell'inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta di liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore.